

Bruxelles, 1.4.2014 COM(2014) 190 final

2014/0115 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca concluso con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 19 dicembre 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 14, ossia la data della firma del nuovo protocollo.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 28 tonniere con reti a circuizione
- 6 pescherecci con palangari di superficie.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti, tramite sua decisione, la conclusione del nuovo protocollo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 710 000 EUR per i primi 3 anni e a 675 000 EUR per il 4º anno, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, per un importo di 385 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 3 anni e 350 000 EUR per il 4º anno e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, per un importo di 325 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica

democratica di Sao Tomé e Principe in termini di promozione della pesca artigianale e lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007² relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (l'"accordo").
- (2) Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/420/UE³ relativa alla conclusione del protocollo⁴ che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. Tale protocollo copre un periodo di 3 anni e scade il 12 maggio 2014.
- (3) L'Unione ha negoziato con Sao Tomé e Principe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe in materia di pesca.
- (4) Il nuovo protocollo è stato firmato in conformità alla decisione 2014/.../UE⁵ e si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (5) È opportuno approvare il nuovo protocollo a nome dell'Unione.
- (6) L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

_

GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

³ GU L 188 del 19.7.2011, pag. 1.

⁴ GU L 136 del 24.5.2011, pag. 4.

⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

Il testo del protocollo è riportato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo adottate dalla commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente